

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda di risarcimento del danno da perdita di chance: come proporla

In tema di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, la "chance" suscettibile di risarcimento non si risolve in una mera aspettativa di fatto, ma deve presentare i caratteri di una entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice di merito, al quale la parte istante ha l'onere di fornire la prova puntuale dell'esistenza di detta posta, anche in via presuntiva, mediante un criterio probabilistico e fermo restando il principio della diretta derivazione del danno in esame dal fatto lesivo contestato, secondo il paradigma del "più probabile che non".

NDR: in tal senso Cass. 7570/19, 6488/17 e 18207/14.

Tribunale di Roma, sentenza del 13.1.2020, n. 692

...omissis...

Prima di analizzare il merito della controversia devono compiersi alcune premesse di ordine generale.

Il reato di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. si consuma nel momento in cui taluno, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione ed è aggravato se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato e/o sia arrecata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

Il diritto di cronaca giornalistica, al pari del diritto di critica, in virtù della diretta tutela che riceve dall'art. 21 Cost. e del necessario bilanciamento con i diritti individuali della persona riconosciuti dall'art. 2 Cost., può avere efficacia scriminante rispetto al reato di diffamazione quando sia esercitato entro i limiti individuati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (a partire dalla pronuncia delle Sezioni Unite Penali della Cassazione del 23 ottobre 1984), operanti in maniera meno rigorosa nell'esercizio del diritto di critica. Pertanto, vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca quando vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la verità, oggettiva o anche soltanto putativa, purchè frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca e controllo del giornalista non solo sulla fonte ma anche sulla verità sostanziale delle notizie, condizione che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore o dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva; b) la continenza, ossia il rispetto dei requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini esclusivamente insultanti); c) l'interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri caratteri del servizio giornalistico (ex multis, Cass. civ. 23366/2004, Cass. civ.1205/2007, Cass. civ. 14822/12). Gli stessi limiti operano in maniera meno rigorosa nell'esercizio del diritto di critica, in considerazione della soggettività della narrazione e del giudizio che essa tende ad esprimere (Cass. pen. 43403/2009).

Con specifico riferimento al diritto di critica, "che si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto al fatto, occorre che quest'ultimo corrisponda a verità, sia pure ragionevolmente putativa, mentre non è necessario che sia esposto con la completezza richiesta quando si esercita, a scopo informativo, il diritto di cronaca (Cass. civ. 14727/2018); "il diritto di critica, diversamente da quello di cronaca, non si concreta nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, che, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca." (Cass. civ. 841/15).

Pertanto, l'esercizio del diritto di critica, il quale consiste nell'esprimere un giudizio che come tale non può che essere soggettivo rispetto ai fatti stessi, presuppone che il fatto oggetto di critica corrisponda a verità. Inoltre, anche tale diritto postula la correttezza formale e sostanziale delle espressioni adoperate, la presentazione misurata della notizia, il non superamento dello scopo informativo e la non alterazione del significato dei fatti al fine di corroborare surrettiziamente le opinioni espresse (Cass. civ. 8953/2006; Cass. civ. 22042/16, Cass. civ. 12522/16).

Chiarite le principali differenze tra cronaca e critica, va altresì rilevato che il diritto di satira costituisce una forma di critica fondata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà, al fine di cagionare ilarità. In particolare, "la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, sicchè, diversamente dalla cronaca, è sottratta all'obbligo di riferire fatti veri, in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto, pur soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purchè siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato, non potendo invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica." (Cass. civ. 21235/2013). Pertanto, dal momento che la satira si esplica mediante il ricorso al paradosso e alla metafora surreale, alla stessa non si estende il principale limite individuato dalla giurisprudenza ai fini dell'esplicazione dell'efficacia scriminante dei diritti di cronaca e critica, ossia quello della verità. Viene, tuttavia, rilevato che "Per la sua natura di giudizio soggettivo e opinabile la satira è sottratta al parametro della verità, ma soltanto i fatti espressi in modo apertamente difforme dalla realtà sono privi di capacità offensiva, mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca deve essere valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni e immagini utilizzate. Non può, pertanto, essere riconosciuta la scriminante dell'esercizio del diritto di critica per le attribuzioni di condotte illecite e riprovevoli o moralmente disonorevoli, per gli accostamenti volgari e ripugnanti, per la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio, perchè anche per la satira, la libertà di manifestazione del pensiero non può infrangere il rispetto di diritti fondamentali della persona" (Cass. 23314/2007).

Orbene, in applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che le condotte contestate non possano essere qualificate quale legittimo esercizio dei diritti di satira e di critica, pur essendo --- essenzialmente un telegiornale satirico.

Con riferimento al diritto di satira, in particolare, si ritiene che le caratteristiche dello stesso, illustrate in precedenza, conducano ad escludere che il filmato, mandato in onda il 14 ed il 15 aprile, nelle parti rispettivamente contenenti i sottotitoli "non ti dimenticare delle mie figlie" e "non ti dimenticare di vedè Fini", possa costituire esplicazione del diritto di satira, nella accezione precisata dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata. Ciò in quanto il colloquio

riprodotto nei sottotitoli in questione - pur essendo essi stati accompagnati, nella puntata del 14 aprile, dal commento ironico di uno dei conduttori ("certo una bella raccomandazione ai figli degli amici. E meno male che a Latina non c'è come Sindaco uno dei Pooh, con tutti i figli che hanno quella era rovinata") - non è stato presentato quale paradosso o metafora surreale, nè i fatti dal medesimo veicolati sono stati espressi in maniera iperbolica.

La circostanza che nella puntata di --- del 15 aprile 2010 sia stato dato atto che la frase inizialmente riportata come "non ti dimenticare delle mie figlie!" potesse essere anche interpretata come "non ti dimenticare di vedè Fini" rafforza piuttosto l'assunto che l'intento effettivo e veicolato al pubblico non fosse soltanto quello di esercitare con modalità corrosiva e impietosa il diritto di critica ma anche di diffondere il contenuto di una conversazione rappresentata come effettivamente avvenuta tra *omissis*. In tal senso depone altresì l'ulteriore commento realizzato da uno dei conduttori nella puntata del 15 aprile 2010, connesso alla suddetta possibile interpretazione alternativa "non ti dimenticare di vedè Fini", ossia: "se fosse così vorrebbe dire che il Sindaco non si riferiva alla storia dell'interrogazione parlamentare di qualche anno fa sull'acquisto da parte di una delle sue figlie di una casa in Piazza *omissis*. L'appartamento era di proprietà dell'Alleanza Sportiva Italiana e nella direzione dell'ente c'era il fratello del Sindaco stesso. Beh...curioso direi", commento, peraltro, relativo a fatti totalmente inconferenti anche rispetto a tale seconda opzione interpretativa del colloquio.

Nel caso di specie, nemmeno è invocabile il diritto di critica, atteso che i sottotitoli in contestazione non sono in alcun modo riconducibili all'espressione di un giudizio o alla manifestazione di una opinione, costituendo mera veicolazione di un fatto.

Pertanto, pur essendo pacifico che --- sia una trasmissione televisiva di informazione critica e di denuncia sociale, a carattere prevalentemente satirico, si ritiene che, con riferimento alle parti di servizio sopra richiamate, il suddetto programma abbia in realtà inteso svolgere una funzione di informazione rispetto ad un fatto prospettato come realmente accaduto.

Da ciò discendono l'impossibilità di applicare i limiti elaborati dalla giurisprudenza con riferimento al diritto di critica e di satira nonchè la necessità di fare riferimento ai presupposti in presenza dei quali può esplicarsi l'efficacia scriminante del diritto di cronaca, ossia la verità, la pertinenza e la continenza.

Quanto al requisito della verità, come rilevato dal perito incaricato dagli odierni attori e, in seguito, dal consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il cui fascicolo d'ufficio è stato acquisito agli atti, la frase realmente pronunciata da *omissis* è risultata essere "non ti dimenticare degli impegni" e non invece "non ti dimenticare delle mie figlie" ovvero "non ti dimenticare di vedè Fini".

I convenuti hanno contestato il suddetto ATP, deducendo che sarebbe stato effettuato in sede sommaria e in assenza di contraddittorio con tecnici di parte resistente.

La contestazione è priva di fondamento, atteso che l'accertamento tecnico preventivo, acquisito in atti, ha la stessa efficacia probatoria dei mezzi istruttori acquisiti nel corso del giudizio, è stato espletato nel pieno rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, avendo la convenuta R.T.I., costituitasi nel procedimento, volontariamente scelto di non nominare un

consulente tecnico di parte. Inoltre, non risultano dedotti specifici vizi di ordine logico-metodologico, sicchè non appare necessaria la rinnovazione dell'accertamento tecnico espletato.

Ciò anche perchè, al di là dell'esito dell'ATP in ordine al reale diverso contenuto della conversazione riportata nei sottotitoli di cui sopra, appare dirimente la circostanza che dalla visione e dall'ascolto dei filmati presenti nei CD depositati da entrambe le parti emerge l'impossibilità di percepire, a causa dei rumori di fondo, il tenore della frase pronunciata da *omissis* e sottotitolata, nella puntata del 14 aprile, come "non ti dimenticare delle mie figlie" e, nella puntata del 15 aprile, come "non ti dimenticare di vedè Fini". In altri termini, prescindendo dalla circostanza che per comprendere l'effettivo contenuto del dialogo sia stato necessario l'espletamento di una consulenza, si ritiene determinante il fatto che, a causa dei rumori di sottofondo, la parte del dialogo sottotitolata come indicato in precedenza non risulta comprensibile ad orecchio nudo.

Pertanto, non può essere accolta la ricostruzione compiuta dai convenuti, secondo cui "una normale persona" che usi "l'ordinaria diligenza" ovvero "qualsiasi persona munita di media capacità percettiva" ascoltando il filmato percepirebbe la frase "non ti dimenticare delle mie figlie". Sebbene sia condivisibile l'assunto di parte convenuta che non si possa di norma pretendere che una trasmissione televisiva ricorra ad una consulenza tecnica prima di mettere in onda un filmato relativo ad una conversazione, al fine di verificarne il contenuto, è altrettanto pacifico che non possa essere sottotitolata, senza alcuna verifica sul contenuto, una frase sussurrata, non percepibile ad orecchio nudo, essendo in tal caso necessario accertare preliminarmente, secondo la diligenza richiesta ad un operatore qualificato, il contenuto della conversazione che viene riportata ai telespettatori, tanto più nel caso di specie in cui il filmato era stato fornito da terzi, girato in un contesto rumoroso e trasmesso mediante l'inserimento di sottotitoli, evidentemente necessari proprio per la non percepibilità ad orecchio nudo di quanto sottotitolato.

Da tutte le considerazioni effettuate discende che nel caso di specie non ricorre il presupposto della verità, neanche in forma putativa, e non è configurabile neppure il requisito della "verità estrinseca" invocato dai convenuti nel far riferimento a ciò che sarebbe stato percepibile dal "medio telespettatore". L'assenza del requisito della verità, rende superflua l'indagine circa la sussistenza degli ulteriori requisiti della continenza e dell'interesse pubblico.

Conseguentemente, il fatto contestato come diffamatorio non è scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca ed appare effettivamente lesivo della reputazione di *omissis*.

Dai sottotitoli e dai commenti agli stessi, mandati in onda in data 14 e 15 aprile 2010, infatti, emerge un'immagine di *omissis* quale persona dedita all'utilizzo strumentale della propria attività politica per perseguire interessi personali, nella specie della propria famiglia, e non della collettività. *omissis*

I convenuti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ri., deducendo che questi non è titolare della qualifica di direttore responsabile nè di direttore di rete e non è soggetto delegato al controllo, facendo da ciò discendere l'inammissibilità delle domande formulate nei suoi confronti, evidenziando, inoltre, con riferimento ai provvedimenti giudiziari prodotti da controparte, che gli stessi attengono a specifici casi in cui è stato dedotto, con riferimento al contenuto concreto di un servizio o di una trasmissione, uno

specifico apporto o una specifica responsabilità del *omissis* e non, come nel presente giudizio, una generale responsabilità da posizione.

Tanto premesso, sebbene risulti incontestato che *omissis* sia ideatore ed autore della trasmissione televisiva ---, da ciò non consegue automaticamente la sua responsabilità per le condotte diffamatorie in questione.

Infatti, l'individuazione dei soggetti responsabili a fronte della commissione del reato di diffamazione a mezzo di trasmissione televisiva deve essere effettuata alla luce di una lettura sistematica della normativa in materia.

L'art. 30 della L. 223/1990, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", prevede al comma 4 che nel caso di reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni televisive, consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 della L. 47/1948 (recante "Disposizioni sulla stampa") al concessionario privato, alla concessionaria pubblica ovvero alla persona da loro delegata al controllo della trasmissione.

Il legislatore, in tal modo, individua i soggetti responsabili nell'ipotesi in cui sia commesso il reato di diffamazione attraverso trasmissioni televisive, limitandoli alle suddette categorie di persone.

Considerato che la precisa specificazione dei soggetti a cui deve attribuirsi la responsabilità penale non consente, quindi, interpretazioni analogiche o estensive (Cass. pen. 34717/2008, 50987/2014, 27823/2017), non è configurabile la responsabilità per omesso controllo a carico di soggetti diversi da quelli espressamente individuati dall'art. 30 della l. 223/1990.

Pertanto, deve ritenersi che *omissis* non possa rispondere delle condotte diffamatorie commesse mediante la mera messa in onda di servizi nel corso della trasmissione --- in virtù della mera qualifica di "autore ed ideatore del programma televisivo", non trattandosi di soggetto rientrante tra quelli indicati nel sopracitato art. 30. A ciò si aggiunga che non è stata fornita dagli attori prova alcuna, invero sul punto nemmeno richiesta, della titolarità da parte del Ri. anche della posizione di "persona delegata al controllo" nè di direttore di rete.

In merito ai documenti giudiziari prodotti dagli attori, dai quali emergerebbe la legittimazione passiva del *omissis*, va rilevato che gli stessi si riferiscono ad ipotesi prive di convergenze fattuali con l'oggetto del presente giudizio e sono riferibili a casi in cui emerge il coinvolgimento del Ri. come persona offesa rispetto a condotte diffamatorie ascritte a terzi (sentenza della Corte di Cassazione n 38971/2013, avviso ex art 415 bis del 20.3.2007 con relativo decreto di archiviazione del 22.10.2008) ovvero come condannato per il reato di divulgazione al pubblico di comunicazioni interne al sistema telematico della RAI e non per diffamazione (sentenza Corte EDU dell'8.10.2013) e comunque non sono idonee ad escludere l'applicabilità del sopracitato art. 30.

Pertanto, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di An. Ri., con conseguente rigetto delle domande attoree nei confronti dello stesso.

La RTI-Reti Televisive Italiane S.p.A., in qualità di concessionaria privata, ai sensi dell'art. 30 della l. 223/1990, va invece condannata al risarcimento del danno nei confronti di *omissis*, limitatamente al danno non patrimoniale. *omissis*

Parimenti, non si ritiene provata l'allegata perdita di chance. Il mero riferimento alla carriera politica di soggetti che all'epoca dei fatti ricoprivano la carica di Sindaco in altre città e godevano, al pari dell'attore, di un elevato

indice di gradimento non è evidentemente sufficiente a provare che il predetto avrebbe raggiunto i medesimi risultati, tanto più che la "chance" suscettibile di risarcimento non si risolve in una mera aspettativa di fatto, ma deve presentare i caratteri di una entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice di merito, al quale la parte istante ha l'onere di fornire la prova puntuale dell'esistenza di detta posta, anche in via presuntiva, mediante un criterio probabilistico e fermo restando il principio della diretta derivazione del danno in esame dal fatto lesivo contestato (Cass. Sez.3, Sentenza n.1752 del 28/01/2005, Rv.578787; Cass. Sez.1, Sentenza n.18953 del 28/09/2005, Rv.583414; Cass. Sez.1, Sentenza n.1631 del 26/01/2006, Rv.585928)"... secondo il paradigma del "più probabile che non", non argomentabile nel caso di specie. (Cass. civ. ord. 7570/19, Cass. civ.6488/17, 18207/14). Pertanto, la domanda di *omissis* di risarcimento del danno patrimoniale deve essere respinta.

Con riferimento, invece, al danno non patrimoniale derivante dalla commissione del reato di diffamazione, si rende necessario richiamare i principi affermati dalla sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione 11 novembre 2008, n. 26972, che ha ricondotto nell'ambito della categoria dei danni non patrimoniali tutti i danni risarcibili non aventi contenuto economico, in base al combinato disposto degli artt. 2043 e 2059 c.c., riconoscendo il diritto al risarcimento qualora il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, in quanto tali oggetto di tutela costituzionale.

Il danno non patrimoniale deve comunque essere sempre allegato e provato da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo. Al riguardo va chiarito che attenendo il pregiudizio non patrimoniale alla sfera immateriale, "il ricorso alla prova presuntiva potrebbe essere destinato ad assumere particolare rilievo ed anche costituire l'unica fonte su cui basare il convincimento del giudice, a condizione tuttavia che il danneggiato allegi tutti gli elementi che nella concreta fattispecie siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti che secondo il principio di regolarità causale, consentano di dedurre le conseguenze derivatene" (cfr. Cass. n.26972/2008 citata e da ultimo Cass. 11059/2009).

Nel caso di specie l'attore ha allegato un cambiamento del proprio stile di vita, un forte stato depressivo e di agitazione nonché un Disturbo Post Traumatico da Stress (DPTS) cronico e grave, che non possono ritenersi provati in ragione della genericità e della natura valutativa dei capitoli di prova articolati in proposito, altresì considerato, quanto alla CTP medica prodotta, che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova ma di mero indizio (tra le altre, Cass. civ. 33503/2018, 9551/2009) e che comunque non è idonea a provare di per sè sola la riconducibilità dei turbamenti psicofisici alla condotta diffamatoria in questione.

Ritiene il Tribunale che nel caso concreto il danno non patrimoniale - accertato in via presuntiva - possa essere riconosciuto limitatamente al danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore (turbamento, disagio, imbarazzo, ancorchè transitorio) patita a seguito della diffusione dei servizi televisivi in questione, veicolanti, in ragione della sottotitolazione inveritiera della frase di cui sopra, l'immagine di un uomo politico dedito all'utilizzo strumentale della sua carica ed attività politica per il perseguimento di interessi privati.

Con riferimento alla quantificazione e alla conseguente liquidazione del danno deve ricorrersi al parametro equitativo, tenendo conto della posizione sociale e politica dell'attore (all'epoca dei fatti Sindaco di Latina e precedentemente membro della Camera dei Deputati, del Consiglio della Regione Lazio e del Consiglio comunale di Latina), della diffusione su scala nazionale della frase attribuitagli e della qualità del veicolo di informazione (--- è una trasmissione di informazione critica e di denuncia sociale particolarmente seguita, che nelle puntate del 14 e del 15 aprile 2010 ha avuto rispettivamente 6.475.000 e 7.457.000 di telespettatori pari al 27,44% e al 26,64% di share, dato non contestato dai convenuti) ma anche della genericità e della brevità della frase diffamatoria nel contesto dell'intero servizio *omissis*.

PQM

Ogni altra domanda attorea disattesa, condanna *omissis* S.p.a., in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno non patrimoniale in favore di *omissis*, nell'importo di Euro 50.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo; condanna *omissis* S.p.a., in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di *omissis*, delle spese di lite nella misura di 1/2, che liquida in complessivi 3.627,00 Euro per compensi professionali, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; dichiara la compensazione delle spese di lite tra *omissis* nonché tra tutte le altre parti processuali.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

